

## LE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. “SALVA ROMA-TER”

Riferimenti normativi:

- **Artt. 1 e 2, DL n. 16/2014**

Con la pubblicazione sulla G.U. 6.3.2014, n. 54 è entrato in vigore, **a decorrere dal 6.3.2014**, il DL n. 16/2014, Decreto c.d. “Salva Roma-ter”, nell’ambito del quale, oltre ad una serie di disposizioni concernenti la scuola e gli interventi destinati a Roma Capitale, sono contenute alcune previsioni di carattere fiscale di seguito esaminate.

Va evidenziato che nel Decreto in esame non è stata riproposta la disposizione, contenuta nel DL n. 151/2013, Decreto c.d. “Salva Roma – bis”, non convertito in legge, che abroga(va), relativamente alla detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, il limite in base al quale l’ammontare della spesa **agevolabile non può essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione**.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASI – Artt. 1 e 2, comma 1, lett. f), g), h)

#### NUOVA IPOTESI DI ESCLUSIONE

La lett. f) del comma 1 dell’art. 2 del Decreto in esame, modificando il comma 669, Finanziaria 2014, dispone che:

*“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.**”*

Per effetto di tale modifica, risultano **espressamente esclusi dalla TASI i terreni agricoli**. La precedente formulazione normativa, contenendo il riferimento alle “aree scoperte”, ora soppressa, aveva ingenerato il dubbio circa l’assoggettamento o meno all’imposta in esame dei terreni agricoli.

#### ASSOGGETTAMENTO DELLE AREE SCOPERTE PERTINENZIALI / AREE CONDOMINIALI

Per effetto della soppressione del comma 670, Finanziaria 2014, ad opera della lett. g) del citato comma 1, orasono **soggette alla TASI** anche:

- le **aree scoperte pertinenziali** o **accessorie** a locali tassabili, non operative;
- le **aree comuni condominiali** ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva; precedentemente escluse da tassazione.

#### RIDUZIONI E ESENZIONI

***Abrogazione di fattispecie per le quali il Comune può disporre esenzioni / riduzioni***

La lett. h) del citato comma 1 dispone l'abrogazione del comma 679, Finanziaria 2014, nella parte in cui prevede(va) la possibilità, per i Comuni, di disporre, tramite Regolamento, eventuali riduzioni / esenzioni tariffarie per le “**superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa**”.

Ora, tale fattispecie non rientra più tra quelle per le quali possono essere disposte riduzioni / esenzioni a discrezione del Comune, con conseguente applicazione “piena” dell'imposta.

**Rimane ferma la possibilità per il Comune di prevedere riduzioni / esenzioni** con riguardo alle altre fattispecie elencate al citato comma 679 (abitazioni con unico occupante, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, abitazioni occupate da soggetti che risiedono / dimorano all'estero per più di 6 mesi all'anno e fabbricati rurali ad uso abitativo).

### **Nuove ipotesi di esenzione**

L'art. 1, comma 3 del Decreto in esame dispone l'**esenzione dalla TASI** relativamente:

⇒ agli immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi fra enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

⇒ alle seguenti fattispecie previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), ed i), D.Lgs. n. 504/92, ossia:

- **fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;**
- **fabbricati con destinazione ad usi culturali** di cui all'art. 5-bis, DPR n. 601/73;
- **fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto**, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- **fabbricati di proprietà della Santa Sede** ex artt. da 13 a 16 del Trattato Lateranense;
- **fabbricati appartenenti a Stati esteri ed organizzazioni internazionali** per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- **immobili utilizzati da enti non commerciali** destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ecc. Sul punto, il citato comma 3, precisa che:
  - l'**esenzione** è riconosciuta soltanto per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle predette attività nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), Legge n. 222/85 **con modalità non commerciali**;
  - per gli immobili utilizzati sia per l'attività commerciale che quella istituzionale, l'esenzione “**va applicata solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale**”. Per la parte restante dell'immobile, adibita all'attività commerciale, vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 2, commi 41, 42 e 44, DL n. 262/2006 (autonomo accatastamento). Se non è possibile individuare la frazione di unità destinata all'attività non commerciale, l'esenzione va applicata in proporzione all'utilizzazione non commerciale come risultante da apposita dichiarazione.

### **ALIQUOTA MASSIMA**

L'**aliquota di base** della TASI è pari all'1‰. Secondo quanto disposto dai commi 676 e 677, Finanziaria 2014, il Comune può, con specifica delibera:

→ ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (comma 676);

→ determinare l'aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l'aliquota IMU **non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013** (comma 677); così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6%.

Per il 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5% (per i fabbricati rurali non può essere superiore all'1%).

Ora, l'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto in esame, integrando il citato comma 677, dispone che **limitatamente al 2014** è comunque **ammesso il superamento dei predetti limiti** in termini di aliquota massima, per un ammontare comunque **non superiore allo 0,8%**, a condizione che, per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad essa equiparate, siano previste **detrazioni d'imposta** o altre misure, *"tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del ... citato decreto-legge n. 201, del 2011"*.

Di conseguenza **per il 2014** l'aliquota massima TASI relativa:

- all'abitazione principale può essere elevata dal 2,5% al 3,3%;
- per gli altri immobili può essere elevata dal 10,6% all'11,4%.

## MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto in esame, modificando il comma 688 dell'art. 1, Finanziaria 2014 ha **differenziato le modalità di pagamento** della TASI e della TARI, precedentemente analoghe, disponendo che:

→ relativamente alla **TASI** il versamento va effettuato tramite:

- il mod. F24;

ovvero

- apposito bollettino di c/c/p;

→ relativamente alla **TARI** e alla **tariffa di natura corrispettiva** (eventualmente prevista in luogo della TASI) il versamento va effettuato tramite:

- il mod. F24;

ovvero

- con altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale come, ad esempio, MAV e RID).

Spetta al **Comune** individuare il **numero delle rate** (prevedendone almeno 2, a scadenza semestrale) ed i relativi **termini di versamento**, anche differenziati con riguardo alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno.

## ACQUISTO DI PUBBLICITÀ ON-LINE (WEB TAX) – Art. 2, comma 1, lett a)

Come noto, l'art. 1, comma 33, Finanziaria 2014, ha introdotto il **nuovo art. 17-bis**, DPR n. 633/72 in base al quale:

- i soggetti passivi IVA devono effettuare gli **acquisti di pubblicità on-line** nonché di **link sponsorizzati**, anche attraverso centri media e operatori terzi, **da soggetti titolari di partita IVA in Italia**;
- gli **spazi pubblicitari on-line** e i link sponsorizzati che appaiono sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili in Italia durante la visita ad un sito Internet o la fruizione di un

servizio on-line devono essere **acquistati esclusivamente da soggetti titolari di partita IVA in Italia**. Ciò anche se l'operazione di compravendita è effettuata tramite centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

Ora l'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto in esame dispone la soppressione del comma 33, con conseguente **venir meno del predetto comma 17-bis e dei relativi obblighi**.

Rimangono invece applicabili le ulteriori disposizioni in materia di web tax di cui ai commi 177 e 178, Finanziaria 2014 per cui **permane l'obbligo**:

- per le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari di utilizzare *“indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale”* (comma 177);
- di effettuare il **pagamento** dell'acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari **esclusivamente mediante bonifico bancario / postale** dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario, o con altri strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni (comma 178).

#### **DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO – Art. 2, comma 1, lett. c) e d)**

L'art. 1, commi da 618 a 623, Finanziaria 2014, prevede la possibilità di estinguere, **senza corresponsione degli interessi**, il debito risultante dai **ruoli emessi dall'Agente della riscossione entro il 31.10.2013**, tramite il pagamento:

- di quanto iscritto a ruolo ovvero dell'ammontare residuo;
- dell'aggio a favore dell'Agente della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.

In virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto in esame il **termine** entro il quale effettuare il **pagamento** integrale di quanto dovuto ai fini del perfezionamento della definizione, fissato al 28.2.2014 ad opera del citato comma 620, è stato **prorogato al 31.3.2014**.

Il Decreto in esame **proroga**, inoltre, fino al **15.4.2014** il termine di sospensione della **riscossione delle somme iscritte a ruolo**, inizialmente fissato dalla Finanziaria 2014 al 15.3.2014. Si rammenta che la sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.

#### **DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI**

Come noto, la Finanziaria 2014 ha **prorogato al 31.12.2014** la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'**acquisto di mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), prevedendo che l'ammontare della spesa **agevolabile non può essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione** cui la stessa deve essere necessariamente collegata.



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI FOGGIA

L'art. 1, comma 2, lett. a), DL n. 151/2013, Decreto c.d. "Salva Roma – bis" (come accennato, non convertito in legge) ha **soppresso detta limitazione**.

Ora, nel Decreto in esame la predetta disposizione **non è stata riproposta**, con la conseguenza che torna applicabile quanto previsto dalla Finanziaria 2014.

Pertanto, **l'agevolazione non trova soltanto il limite di spesa di € 10.000 ma anche quello delle spese dei lavori di recupero effettuati sull'immobile. ■**